

VERBALE SOMMARIO DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO SEDUTA N. 216 DELL'8 MAGGIO 1991 RELATIVO ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL GIUDICE DI PACE

Il relatore Pinto riferisce sul disegno di legge nel testo modificato, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo di quest'anno. I cambiamenti apportati al testo licenziato dal Senato nel novembre 1990 appaiono per alcuni aspetti accettabili, ma nei confronti di altri sorgono forti perplessità, come nel caso della nuova formulazione dell'art. 1 (Istituzione e funzioni del giudice di pace). Infatti, reputa più puntuale e felice la soluzione adottata a suo tempo dal Senato rispetto a quella introdotta dall'altro ramo del Parlamento, caratterizzata dal rilievo dato, in un apposito comma alla natura onoraria delle funzioni giudiziarie esercitate dal giudice di pace.

Anche gli artt. 2 (Sede degli uffici del giudice di pace) e 3 (Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace) sono stati modificati dalla Camera, ma in misura tale da non richiedere un ulteriore approfondimento da parte della Commissione.

Diverso è il caso dell'art. 4 (Nomina nell'ufficio), in ragione anche di una perplessità manifestata di recente dalla associazione dei giudici conciliatori: infatti, mentre il resto del 1° comma approvato dal Senato contemplava la nomina su proposte autonomamente formulate dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competenti, il testo del medesimo comma licenziato dalla Camera prevede una proposta unitaria, ossia formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente integrato da cinque rappresentanti designati dai consigli degli ordini degli avvocati. Il relatore richiama all'attenzione della Commissione l'opportunità di approvare un testo il quale risulti più garantista rispetto al pericolo di indebiti accordi per la spartizione delle cariche. Del medesimo art. 4, apprezza invece la nuova formulazione del 2° comma, il quale affronta la problematica della presentazione delle domande, contemplando anche l'ipotesi di vacanze improvvise nella pianta organica.

Passa quindi alla disamina delle modifiche apportate all'art. 5 (Requisiti per la nomina e titoli preferenziali): al 1° comma, lettera *h*) la Camera

CAPITOLO SECONDO

ha conservato il requisito dell'avvenuta cessazione o comunque dell'impegno alla cessazione, di qualsiasi attività lavorativa dipendente, ma ha soppresso il richiamo all'attività lavorativa autonoma svolta in via continuativa, inserendo invece il riferimento all'attività lavorativa dipendente sia pubblica che privata. Al medesimo art. 5 i deputati hanno inserito una clausola in favore di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili, in forza della quale non è prescritta, per tali categorie l'obbligo di avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Non hanno conosciuto modifiche significative gli art. 6 (Corsi per i giudici di pace) e 7 (Durata dell'ufficio). Forti sono invece le perplessità circa il comma aggiuntivo all'art. 8 (Incompatibilità), con il quale si è sancito il divieto, per gli avvocati e i procuratori legali, di esercitare le funzioni di giudice di pace nell'intero distretto di Corte d'Appello nel quale essi esercitano la professione forense. Si tratta di una disposizione francamente poco comprensibile che dovrà certo essere riconsiderata attentamente dalla Commissione.

Senza soffermarsi sulle modifiche di non grande momento apportate agli artt. 9 (Decadenza e dispensa), 10 (Doveri e controlli disciplinari) ed 11 (Indennità spettanti al giudice di pace), il relatore Pinto evidenzia l'ampia portata delle modifiche all'art. 12 (Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario). In forza del testo approvato dalla Camera sarà fatto obbligo ai comuni di confermare il servizio ed inquadrare in ruolo i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio al 1° ottobre 1990. In ogni caso su tutte le disposizioni in parola sarà fondamentale acquisire il giudizio del rappresentante del Governo.

All'art. 13 (Notificazioni degli atti) sono stati soppressi i commi 2 e 3, così come all'art. 14 (Locali, attrezzature e servizi degli uffici dei giudici di pace) è stato soppresso il 3° comma, relativo all'onere annuo, per riversarlo nell'art. 48, relativo alla copertura finanziaria.

Il relatore invita a riflettere sulla nuova configurazione dell'art. 17, relativo alla competenza del giudice di pace e, quindi, sull'art. 18, che tende a modificare il 1° comma dell'art. 8 c.p.c. dimodoché il pretore sarà competente per le cause di valore non superiore a lire venti milioni.

Parallelamente la Camera ha innovato l'art. 21, sostitutivo del 2° comma dell'art. 113 del codice, per cui il giudice di pace dovrà decidere secondo equità le cause non eccedenti lire due milioni (diversamente cioè dalla formulazione varata a suo tempo dal Senato, che poneva il limite di un milione di lire).

Il senatore Pinto si dichiara poi disponibile ad accogliere le novelle apportate agli artt. 40 (Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) e 41 (Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese).

INTERROGAZIONI E DISCUSSIONI

Dopo che il senatore Valcavi ha espresso i propri timori per gli effetti negativi che discenderanno dall'innovazione introdotta dalla Camera all'art. 43 (Cause pendenti), il relatore Pinto conclude la sua esposizione dando conto della nuova formulazione dell'art. 48, avente ad oggetto la copertura finanziaria dell'intero provvedimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.